



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. vedi intestazione digitale

Class. 34.43.01 Fase. 209.175.1/2021 DG ABAP

Roma vedi intestazione digitale

Al Ministero della transizione ecologica
Direzione generale valutazioni ambientali
Ex Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
cress@pec.minambiente.it
va@pec.mite.gov.it

Alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
COMPNIEC@PEC.mite.gov.it

Alla Società Ellomay Solar Italy Eight s.r.l.
ellomaysolaritalyeight@legalmail.it

Oggetto: **[ID: 8095] MANIAGO (PN)** “progetto impianto solare agrivoltaico da (65,72 + 30,37) MWp denominato Maniago Solar I”.

Procedimento ai sensi dell’art. 23, del D.Lgs. 152/2006.

Proponente: Società Ellomay Solar Italy Eight S.r.l.

Richiesta di integrazioni

E.p.c.

Alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Friuli
Venezia Giulia
mbac-sabap-fvg@mailcert.beniculturali.it

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e
architettonico

Alla Regione Friuli Venezia Giulia
Area ambiente, territorio, energia
Servizio valutazioni ambientali
ambiente@certregione.fvg.it

Al Comune di Pradamano
comune.pradamano@certgov.fvg.it

Al Comune di Trivignano Udinese
comune.trivignanoudinese@certgov.fvg.it

Alla Città di Palmanova
Comune.palmanova@certgov.fvg.it

In riferimento al progetto in argomento, si comunica che l’art. 36 c. 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79 (GU n. 150 del 29/06/2022) recante «Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», ha stabilito che "La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti".

Pertanto, nel precisare che, per il procedimento di cui trattasi, a seguito delle nuove disposizioni normative, per il Ministero della Cultura la competenza è trasferita dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza Speciale per il PNRR, si rappresenta quanto segue.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401
PEC: ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

15.07.2022

In riferimento al procedimento in oggetto, analizzata la documentazione pubblicata sul sito del Mite alla pagina web dedicata: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8613/12696> esaminato quanto rappresentato dalla Soprintendenza con nota prot.n. 13048 del 13.07.2022 (agli atti del Servizio V della DG ABAP con nota prot.n. 26403 del 14.07.2022) e dal Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio con nota prot.n. 1565 del 15.07.2022 (acquisita al protocollo da questo Ufficio in pari data) si rappresenta la necessità acquisire la seguente documentazione integrativa per poter esprimere il proprio parere nell’ambito del procedimento di VIA.

Come riferito dalla Soprintendenza competente si rappresenta quanto segue.

I. SITUAZIONE VINCOLISTICA dell’area OGGETTO di INTERVENTO

1.1. BENI PAESAGGISTICI

1.1.a. indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico art. 136 del Codice

NON PRESENTI

opere interferenti:

NON PRESENTI

1.1.b. indicazione dell’esistenza di aree vincolate ope legis ai sensi dell’articolo 142 del Codice:

L’intero intervento ricade in area tutelata ai sensi del D. Lgs 42/2004 dell’art.142 comma 1, lett. c) *“I fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna*

opere interferenti:

Il progettato intervento risulta interessare il corso d’acqua denominato “Roggia di Maniago” (iscritto nell’elenco dei corsi d’acqua con il n. 94_ DM 24 aprile 1991 (RD 5 febbraio 1923)), pur rispettando la trama parcellare dei vari lotti interessati dal progetto, si prefigura come elemento di frammentazione del contesto paesaggistico di riferimento;

il nuovo impianto risulta, inoltre, un elemento di intrusione visivo-percettiva importante, sia per dimensione che per localizzazione.

1.1.c. Indicazione degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti con individuazione dei relativi riferimenti legislativi di adozione e di approvazione:

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è dotata di Piano Paesaggistico Regionale (PPR-FVG), ADOTTATO con deliberazione della Giunta regionale del 22 settembre 2017, n. 1774, APPROVATO con Decreto del Presidente della Regione del 24 aprile 2018, n. 0111/Pres. e pubblicato sul Supplemento ordinario n. 25 del 9 maggio 2018 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 19 del 9 maggio 2018 ed efficace dal 10 maggio 2018;

1.1.d. Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico gravanti nell’area d’intervento;

Il Piano paesaggistico Regionale (PPR-FVG) è organizzato in una parte statutaria, una parte strategica e una dedicata alla gestione.

Il Piano è *“improntato a visione strategica riferita all’intero territorio regionale che considera il paesaggio come un punto di forza per lo sviluppo della regione e la qualità della vita dei cittadini.*

Le Norme Tecniche di Attuazione costituiscono l’impianto normativo del PPR-FVG e sono organizzate sulla base della struttura del piano (parte statutaria, parte strategica e di gestione).

Tra gli Obiettivi e le finalità del PPR, sono definiti i seguenti obiettivi generali di qualità del paesaggio (Art. 8 – Obiettivi e finalità)



2. Gli obiettivi della **parte statutaria** del PPR sono:

- b) conservare gli elementi costitutivi e le morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;
- c) riqualificare le aree compromesse o degradate;
- d) salvaguardare le caratteristiche paesaggistiche del territorio considerato, assicurandone, al contempo, il minor consumo di suolo;

Per gli ambiti tutelati interessati dal **Progetto impianto solare agrivoltaico da (65,72+30,37) MWp denominato Maniago Solar 1**, le Norme Tecniche di Attuazione del PPR fanno riferimento ai seguenti articoli:

PPR, NTA, ART. 23 Fiumi, torrenti, corsi d'acqua (Stralcio delle norme tecniche di attuazione):

Art. 23, comma 6:

- a) salvaguardare e valorizzare i caratteri morfologici, storico-insediativi, percettivi e identitari dei paesaggi dell'acqua al fine di contrastare la tendenza alla loro frammentazione, riduzione e eliminazione progressiva;
- f) tutelare e valorizzare le rogge ed i canali artificiali di impianto storico, gli edifici ed i manufatti di interesse storico culturale connessi al paesaggio fluviale considerando sia i beni già individuati nel Quadro conoscitivo che nella rete regionale dei beni culturali che gli ulteriori beni e valori riconosciuti con la pianificazione settoriale, territoriale ed urbanistica;

art. 23 comma 8:

I progetti degli interventi si conformano alle seguenti **prescrizioni d'uso** (vengono riportate alcune prescrizioni pertinenti)

a) Non sono ammissibili:

- 1) interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione che alterino la morfologia fluviale (ad es: rami intrecciati, terrazzi fluviali, meandri, alvei pensili, isole vegetate)
- 9) la trasformazione profonda dei suoli, movimento di terre, e qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno ad es. terrazzi fluviali, meandri, isole vegetate,

b) Sono ammissibili con autorizzazione paesaggistica:

- 4) non compromettano i coni visivi da e verso il territorio circostante;
- 5) le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete (pubbliche o di interesse pubblico) a condizione che il tracciato dell'infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici, ecosistemici dell'area fluviale e garantisca, attraverso la qualità progettuale e le più moderne tecnologie di realizzazione, il minor impatto visivo possibile, fatta eccezione per le opere pubbliche o di interesse pubblico che prevedono adeguate misure compensative o mitigative;

Opere interferenti:

Il progettato intervento risulta interessare il corso d'acqua denominato "Roggia di Maniago" (iscritto nell'elenco dei corsi d'acqua con il n. 94 DM 24 aprile 1991 (RD 5 febbraio 1923)), pur rispettando la trama parcellare dei vari lotti, si prefigura come elemento di frammentazione paesaggistica;

1.1.f. Segnalazione di eventuali nuove proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico, regionali o Ministeriali, in itinere, già pubblicate all'Albo Pretorio comunale, per le quali, quindi, vige il regime di cui all'art. 146, comma I), del Codice.

Non si ravvisano proposte per dichiarazioni di notevole interesse pubblico inerenti le aree attraversate dall'opera.

1.2 BENI ARCHITETTONICI



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401
PEC: ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

1.2.a. dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

Nelle immediate vicinanze non sono presenti immobili di interesse culturale dichiarati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004.

1.2.b. beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12):

Non si rileva la presenza di beni tutelati ope legis ai sensi dell'art. 10 c. 1

1.2.c vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni architettonici:

non si rilevano vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme del PPR non ancora esemplificati;

1.3. BENI ARCHEOLOGICI

1.3.a. dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 105) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

L'area di intervento non interessa direttamente immobili di interesse archeologico dichiarati ai sensi della parte II del Codice né provvedimenti in itinere.

1.3.b. beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1

L'area di intervento non interessa direttamente immobili di interesse archeologico dichiarati ai sensi della parte II del Codice né provvedimenti in itinere.

1.3.c. vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici:

Nell'ambito del PPR-FVG, l'intervento non interferisce direttamente con Zone di interesse archeologico – ulteriori contesti (D.Lgs. 42/2004, art. 142, lett. m e art. 143 co. 1 lett. e).

Relativamente alla tutela archeologica, la Soprintendenza rappresenta che la documentazione prevista dal c. 1 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 è stata redatta da professionista archeologo non in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui al D.M. 20 marzo 2009, n. 60 (Regolamento concernente la disciplina dei criteri per la tenuta e il funzionamento dell'elenco previsto dall'art. 95, comma 2, del D. Lgs. 12/04/2006). Tuttavia dalla Relazione sul rischio archeologico e relativa documentazione cartografica, l'Ufficio territoriale evince che l'opera in progetto interessa due zone connotate da basso, medio-alto e alto rischio archeologico: l'Area 1 (in cui sono previste le opere di collegamento tra l'elettrodotto in arrivo dall'impianto solare agrivoltaico e la Cabina Primaria di Edistribuzione S.p.A.) presenta un rischio archeologico basso, e l'Area 2 (in cui è previsto l'impianto solare agrivoltaico posto a Sud-Est della località di Campagna di Maniago) presenta un rischio archeologico medio-alto e alto nelle zone a Sud-Est del settore e lungo la "Roggia di Maniago". L'Ufficio territoriale, ravvisando la presenza di un Potenziale di rischio archeologico che va da medio ad alto per le opere dell'impianto solare agrivoltaico (Area 2) «a motivo dell'alto numero di siti archeologici di varia epoca noti nella zona sia da segnalazioni e raccolte di materiali effettuate in superficie dal Gruppo Archeologico Cellina-Meduna sia da un intervento archeologico diretto dalla Soprintendenza (MAN21PTP_A2_017) che rivelano l'intensa occupazione del territorio in questione a partire dall'età del Ferro e fino all'età medievale e in considerazione del possibile rischio di interferenza delle opere», ritiene necessario prevedere per l'opera in oggetto «l'attivazione di verifiche archeologiche preventive (indagini geognostiche e sondaggi) nelle aree a rischio elevato, in base all'esito delle quali potranno rendersi necessarie delle varianti progettuali. Si ritiene inoltre necessario anticipare fin d'ora che dovrà essere prevista la sorveglianza archeologica in corso d'opera degli interventi nel sottosuolo nelle aree a rischio medio e alto, onde evitare pregiudizio alle evidenze archeologiche ancora eventualmente conservate in situ».



Per quanto sopra riportato si formula la seguente richiesta di integrazioni:


- 1) Si richiede di approfondire lo studio delle alternative localizzative, contemplando la localizzazione dell'impianto in aree maggiormente vocate per questo tipo di intervento quali le aree industriali, parcheggi, quelle compromesse e degradate da recuperare, ecc. tenendo conto degli obiettivi del PPR finalizzati al minor consumo di suolo, delle recenti disposizioni regionali (rif. L.R.FVG n. 16/2021, art. 4 commi 16, 17, 18, in particolare comma 18 lett. f)), e in considerazione delle più recenti disposizioni legislative quali il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, così come modificato dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, in particolare si chiede di voler fare riferimento all'art. 20 del Dlgs 199/2021 in merito alle aree idonee.
1-a) In particolare si chiede alla Società di voler fornire apposita documentazione progettuale che dimostri come il progetto si rapporti con tali beni ed evidenzi la precisa localizzazione in riferimento alla fascia di rispetto (1 km) prevista all'art. 20 comma 8 c-ter del Dlgs n. 199/2021.
- 2) Al fine di approfondire la compatibilità paesaggistica con quanto stabilito dal PPR si chiede alla Società di voler specificare il rispetto della normativa vigente e in particolare come il progetto in valutazione intenda rispettare gli obiettivi di qualità del PPR (Indirizzi/direttive) in riferimento all'Ambito paesaggistico interferito (**Scheda d'Ambito n. 7, Alta pianura pordenonese**) e come lo stesso progetto garantisca il rispetto delle regole di riproducibilità delle invarianti strutturali.
- 3) Non risulta evidente dalla documentazione fotografica (cfr. DOC12), l'impatto sul contesto paesaggistico di riferimento, in quanto le foto-simulazioni interessano porzioni ristrette di territorio. Si richiede un ulteriore approfondimento progettuale atto a verificare la possibile alterazione della percezione d'insieme causata dagli interventi previsti attraverso l'utilizzo di foto-inserimenti in numero adeguato, mediante foto modellazione realistica (rendering computerizzato), comprendente un adeguato intorno dell'area di intervento, desunto dal rapporto di intervisibilità esistente, per consentire la valutazione di compatibilità e adeguatezza delle soluzioni nei riguardi del contesto paesaggistico" - D.P.C.M. 12/12/2015 (Punto 3.2, c. 1) con viste dalle aree sottoposte a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e relativi controcampi, in modo da chiarire l'impatto delle previsioni di progetto con gli elementi strutturanti il contesto paesaggistico.
Si richiede, inoltre, un approfondimento in merito al sistema di mitigazione, ricordando che è preferibile evitare la creazione di filari e quinte, prediligendo un sesto d'impianto dall'aspetto naturale.
Si precisa che gli impianti vegetazionali di mitigazione dovranno avere caratteristiche di altezza e densità adeguate alla mitigazione dei fronti e dovranno essere messe in atto le necessarie manutenzioni delle aree verdi, con sostituzione delle eventuali fallanze.
- 4) Si richiedono approfondimenti progettuali relativi alle opere accessorie, quali aree di sosta, ponte di collegamento, area di accesso; in quanto la documentazione allegata non permette un'attenta valutazione dell'impatto di elementi estranei, per forma e materiali, al contesto paesaggistico di riferimento.
- 5) Per gli aspetti archeologici si chiede:
5-a) invio della relazione archeologica sottoscritta da professionista archeologo in possesso dei requisiti richiesti dal c. 1 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, come già dal D.M. 20 marzo 2009, n. 60;
5-b) considerato che l'Ufficio territoriale ritiene opportuno attivare la procedura di verifica preventiva di cui al D.Lgs. n. 50/2016, art. 25, c. 3 e 8, e altresì considerato che la documentazione progettuale (PFTE) deve comprendere anche gli esiti delle indagini prescritte, così come previsto dal D.Lgs. 50/2016, art. 23, c. 6 e recentemente ribadito dalle citate Linee guida approvate con D.P.C.M. 14/02/2022, è necessario che



il Proponente si attivi al fine di perfezionare con la stessa Soprintendenza l'accordo previsto dall'art. 25, c. 14 del medesimo D.Lgs. 50/2016. Tale accordo mira a disciplinare apposite forme di coordinamento e collaborazione finalizzate, qualora il Soprintendente ritenga necessario attivare la procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico, alla predisposizione della "Relazione finale" di cui al c. 9 del citato art. 25 indispensabile per una corretta tutela dei beni archeologici, considerato che solo grazie ad un accurato e analitico esame del territorio è possibile prevenire il rinvenimento in corso d'opera di testimonianze archeologiche. All'interno di tale accordo sarà possibile definire il Piano operativo. Tale Piano deve indicare, sulla base dei dati raccolti nel corso delle indagini prodromiche indirette descritte nel co. 1, la localizzazione e le modalità di attuazione delle indagini (prospezioni geofisiche, sondaggi geognostici, trincee o saggi di scavo) finalizzate a conseguire la conoscenza preventiva dell'area destinata ad ospitare la nuova opera necessaria per ridurre al minimo eventuali prolungamenti dei tempi di esecuzione a seguito di rinvenimenti archeologici imprevisti.

Si fa presente fin da ora che gli interventi nel sottosuolo nelle aree a rischio medio e alto dovranno essere eseguite con la sorveglianza archeologica continuativa in corso d'opera al fine di verificare l'eventuale sussistenza di beni archeologici.

Si rimane in attesa di riscontro a quanto sopra richiesto e a disposizione per ogni chiarimento necessario.

Il Funzionario Arch. Enrica Gialanella 
DG ABAP- Servizio V- Responsabile della U.O.T.T. n. 8
Regioni: Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige
tel. 06/6723.4726 – enrica.gialanella@cultura.gov.it

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V
Arch. Rocco Rosario Tramutola



IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
Dott. Luigi LA ROCCA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401
PEC: ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it